

CONTRATTO
INTERPROVINCIALE
OPERAI AGRICOLI



VALIDO DAL 1 OTTOBRE 2021

SOTTOSCRITTO DA

FLAI – FAI – UILA

CONFAGRICOLTURA – COLDIRETTI – CIA

Oggi, 28 settembre 2021, alle ore 15.00 si sono incontrate le parti rappresentanti del mondo agricolo datoriale, Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini, nelle persone di Marco Baldacci, Coldiretti di Forlì-Cesena e Coldiretti di Rimini nelle persone di Giulio Federici, Barbara De Quarto ed Eugenia Panciatichi, Confederazione Italiana Agricoltori – CIA Romagna, nella persona di Mirco Bagnari e Roberta Gatti, i quali con pieno mandato hanno dibattuto con le rappresentanze degli operai agricoli, FLAI – CGIL di Forlì, Cesena e Rimini, nelle persone dei signori Mauro Spazzoli, Anna Donata Battaglia, Domenico Parigi, Claudia Cardella, Lorenzo Biondi, Marco Rinaldi e Andrea Maltoni, FAI – CISL Romagna, nelle persone di Roberto Cangini, Roger Raganini e Andrea Scudrato, UILA – UIL di Forlì, Cesena e Rimini, nelle persone di Alessandro Bandini, Alessandro Scarponi e Alessandro Mazza, tutti all'uopo indicati dai propri Enti con pieni poteri a poter sottoscrivere il sotto riportato accordo che varrà ad ogni titolo ed onere a variazione del vigente contratto degli operai agricoli e florovivaisti delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini, per gli articoli che sostituiscono i precedenti ed integrano come invariati i restanti.

Le parti convengono di riscrivere i seguenti articoli.

ART. 11 ASSUNZIONE

L'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di Legge e dal vigente C.C.N.L..

Le fasce occupazionali di riferimento per l'assunzione dei lavoratori agricoli, sono le seguenti:

- 51 gg.
- 104 gg.
- 162 gg.

L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata anche per fase lavorativa.

Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni colturali fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie delle provincie di Forlì - Cesena e di Rimini. Le fasi lavorative più rilevanti, individuate nelle colture agrarie delle provincie, sono quelle definite tra le parti.

L'assunzione degli operai a tempo determinato, braccianti avventizi, per le fasi di lavorazione individuate, viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa.

La garanzia di occupazione, di cui al comma precedente, dell'operaio assunto per fase lavorativa, viene meno o potrà essere sospesa qualora il normale svolgimento dell'operazione produttiva stessa, a causa di avversità atmosferiche e particolari condizioni negative di mercato ed obiettive esigenze tecniche, non possa più effettuarsi o debba sospendersi e/o interrompersi.

Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il lavoro e le ore effettivamente prestate.

Art. 12 Diritto alla riassunzione

Le parti, preso atto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in materia di mercato del lavoro, concordano che i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato e/o per fasi lavorative, hanno diritto alla riassunzione nella stessa azienda con la medesima qualifica, fascia occupazionale e per gli stessi periodi dell'anno precedente in relazione ai programmi colturali aziendali.

Per le attività legate al settore ortofrutticolo, vitivinicolo, olivicolo, fungicolo e vivaistico (con esclusione delle aziende che esercitano attività meristemica), con attività lavorativa inferiore ai sessanta giorni nel primo anno, il diritto alla riassunzione va esercitato entro 4 mesi dalla cessazione dal rapporto di lavoro con espressa volontà tracciata tra le parti tramite raccomandata, raccomandata a mano o PEC.

Per periodi di lavoro superiori a 60 giorni e comunque dopo un anno, il diritto alla riassunzione diventa automatico.

Decorsa la ciclicità stagionale e/o colturale, senza che sia avvenuta l'assunzione per indisponibilità del lavoratore, il lavoratore medesimo decade dal diritto di riassunzione, salvo i casi di maternità, malattia, infortunio. Per questi ultimi è fatta salva la validità annuale del diritto di assunzione e comunque fino alla fine dell'evento, anche se superiore ai 12 mesi

Si precisa che il diritto alla riassunzione non sorgerà qualora il rapporto di lavoro si fosse concluso per motivi disciplinari ai sensi delle Legge 300/1970 e dell'art. 16 del presente contratto, per dimissioni o in caso di risoluzione consensuale.

In materia di riassunzione, la precedenza prevista dall'art. 8 bis della L. 79/83 e successive modificazioni, viene stabilita secondo i seguenti criteri:

1. Disponibilità;
2. Professionalità consolidata dalla fascia occupazionale acquisita;
3. Condizioni socio-economiche;
4. Anzianità di rapporto con l'azienda.

ART. 30 LAVORO NON PROFESSIONALIZZATO

I lavoratori ulteriormente e specificatamente assunti in aggiunta all'organico aziendale, per le operazioni di raccolta (fragole, frutta, ortaggi e uva), che nell'arco dell'anno, all'interno della stessa azienda non abbiano superato le 68 gg. lavorative, saranno inquadrati nell'area non professionalizzata.

Sarà garantito agli stessi il trattamento salariale previsto dal presente contratto (livello N.P. pari ad €. 7,25510, parametro 100).

Al superamento delle 68 giornate, anche effettuate in più anni, i lavoratori acquisiscono il livello secondo.

Al superamento delle 104 giornate, anche effettuate in più anni, i lavoratori saranno inquadrati di diritto al 3° livello o quello contrattualmente previsto dalla presente classificazione in base alle professionalità maturate.

Sono fatte salve le figure che alla stipula del presente CPL, abbiano già un contratto in essere.

Introduzione del Livello 1

Livello 1

Appartengono a questo livello i lavoratori addetti a mansioni di carattere meramente esecutivo generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali o curricolari secondo i seguenti profili e/o mansioni:

- lavoratori esclusivamente addetti alla raccolta generica di prodotti agricoli e lavori connessi, in particolare, ortofrutticoli, viticoli e olivicoli, alla rinfusa, senza selezione, cernita/controllo e calibratura e/o confezionamento.

I lavoratori saranno assunti con nulla osta della durata temporale strettamente legata alla fase lavorativa sopra indicata.

Il Valore economico del nuovo Livello 1 è pari ad €. 7,96871, (senza alcun aumento percentuale in quanto nuovo parametro) pari al parametro 108% + 1,7% da introdurre nell'Art. 33 Tabella "Livelli Parametri Operai tempo determinato"

PARTE ECONOMICA

Le parti concordano che l'aumento della retribuzione salariale è fissata al 1,70 % con decorrenza dal 1° ottobre 2021 per ogni livello di assunzione fatto salvo il nuovo "livello 1".

Le OO.SS. e OO.PP. firmatarie del presente documento, s'impegnano a mantenere invariato tutto il testo dell'attuale CPLA di Forlì-Cesena e di Rimini, fatta eccezione delle modifiche riportate nelle pagine qui siglate tra le parti per gli articoli interessati che saranno sostituiti integralmente.

S'impegnano inoltre a proseguire per tutto il periodo fino al 31 dicembre 2022, con incontri di confronto sulle tematiche inerenti alle Commissioni qui sotto delineate:

Commissione 1: Normativa

Commissione 2: inquadramento e mansionario

Commissione 3: Relazioni sindacali – Ente Bilaterale (artt 4, 5 e 6 del CPL)

con particolare priorità ai seguenti argomenti:

- Ente Bilaterale;
- Lavoro nero e caporalato;
- Mansionario;
- Fasi lavorative.

Letto redatto e sottoscritto per intera accettazione tra le parti sotto firmatarie delle presenti 4 pagine.

In rappresentanza di Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini

Baldacci Marco

In rappresentanza di Coldiretti di Forlì-Cesena e di Rimini

Federici Giulio

De Quarto Barbara

Panciatichi Eugenia

In rappresentanza di CIA Romagna

Bagnari Mirco

Gatti Roberta

In rappresentanza di FLAI CGIL

Spazzoli Mauro

Battaglia Anna Donata

Parigi Domenico

Cardella Claudia

Biondi Lorenzo

Rinaldi Marco

Maltoni Andrea

In rappresentanza di FAI CISL

Cangini Roberto

Raganini Roger

Scudrato Andrea

In rappresentanza di UILA UIL

Scarponi Alessandro

Bandini Alessandro

Mazza Alessandro

Sinani Esmeralda